

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE CONVENZIONI DEL 9 LUGLIO 2004, COME MODIFICATA DALLA CONVENZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2005, DEL 29 SETTEMBRE 2005 E DEL 16 MAGGIO 2006 PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI PROGRAMMI 2004 E 2005-2006, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2007

tra

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Segretario Generale, prof. Giuseppe Proietti, il Ministero delle Infrastrutture, rappresentato dal Capo del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, arch. Gaetano Fontana, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., rappresentata dal dott. Guido Improta, in qualità di Commissario straordinario, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma.

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, il quale stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2”;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005, n. 43, che all'articolo 3, comma 1, dispone che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui al su citato articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che, nel modificare l'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 7 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 2005, ha esteso il disposto di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all'anno 2006;

VISTI l'articolo 2, comma 102 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e il comma 1135 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali hanno stabilito che per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 2.680.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000 euro decorrenti dall'anno 2006;

VISTO il Decreto 7 luglio 2004 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, del Programma degli Interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004;

VISTO il decreto 11 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, delle modifiche ed integrazioni al programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004;

VISTO il Decreto 20 luglio 2005 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, del Programma biennale degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005-2006;

VISTO il Decreto 30 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione della convenzione stipulata il 9 luglio 2004, ai sensi all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nel programma per l'anno 2004, approvato con D.I. 7 luglio 2004;

VISTO il decreto 25 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione della convenzione stipulata il 25 febbraio 2005, ai sensi all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, relativa alle modifiche ed integrazioni alla convenzione del 9 luglio 2004 per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nel programma per l'anno 2004, in conseguenza delle modifiche apportate dal D.I. 11 febbraio 2005;

VISTO il decreto 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione della convenzione stipulata il 29 settembre 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005, contenuti nel programma per gli anni 2005-2006 approvato con D.I. 20 luglio 2005;

VISTO il decreto 16 maggio 2006 del Ministro per i Beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione della convenzione stipulata il 16 maggio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2006, contenuti nel programma per gli anni 2005-2006 approvato con D.I. 20 luglio 2005;

CONSIDERATO che Arcus, in attuazione delle predette convenzioni, per il 2004 ha stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti attivando un volume di risorse pari ad euro 57.572.490, per il 2005 ha stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti attivando un volume di risorse pari ad euro 62.892.144 per il 2006 ha stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti attivando un volume di risorse pari ad euro 80.910.511;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito nella Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il DPCM 5 luglio 2006 recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture, ed in particolare, gli articoli 1 e 5, con i quali sono state individuate, rispettivamente, le competenze e le articolazioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTO il decreto 16 marzo 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni ai Programmi degli interventi per gli anni 2004 e 2005-2006 su citati;

RILEVATA l'esigenza di apportare modifiche ed integrazioni alle convenzioni del 9 luglio 2004, come modificata dalla convenzione del 25 febbraio 2005, del 29 settembre 2005 e del 16 maggio 2006 per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi 2004 e 2005-2006, in attuazione del decreto interministeriale del 16 marzo 2007;

ATTESO che il complesso degli interventi di cui ai Programmi 2004 e 2005-2006 che non godono delle caratteristiche necessarie per la loro attuazione e i minori oneri finanziari sostenuti da ARCUS S.p.A. rendono nuovamente disponibili risorse finanziarie per un totale di euro 48.435.144,23;

CONSIDERATA, pertanto, la rimodulazione ai predetti programmi in base ai criteri di cui al citato decreto del 16 marzo 2007;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse da destinare ai nuovi interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente convenzione, da finanziarsi per un importo pari ad euro 44.175.144,23, derivano dalla sostituzione di progetti non più realizzabili, contenuti nei programmi 2004 e 2005-2006, per i quali complessivamente era previsto un investimento pari ad euro 45.860.000,00;

CONSIDERATO che per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 3 della presente convenzione, ARCUS S.p.A. procederà all'erogazione dei finanziamenti già stanziati una volta acquisito elementi certi per un loro effettivo utilizzo, avvalendosi, in quanto ad euro 1.684.855,77, delle economie derivanti dalla rimodulazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente convenzione e, in quanto a euro 2.575.144,23, delle disponibilità derivanti da minori oneri finanziari sul contratto di mutuo stipulato per dare attuazione al programma interventi per l'anno 2005.

TUTTO CIO' PREMESSO,

A parziale modifica ed integrazione delle Convenzioni del 9 luglio 2004, come modificata dalla convenzione del 25 febbraio 2005; del 29 settembre 2005 e del 16 maggio 2006, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. Nella Convenzione del 16 maggio 2006 è inserita la seguente area di competenza: "Interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso, anche in termini di sviluppo della fruizione pubblica per occasioni di consumo culturale", per un totale di 46 interventi pari a euro 27.395.000, di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 16 marzo 2007, la cui attuazione risponde ai criteri di seguito indicati.

Gli interventi da effettuare in tale area individuano prevalentemente due soggetti attuatori, le autonomie locali e gli enti religiosi, del recupero, della valorizzazione, del pubblico utilizzo nonché della riqualificazione del patrimonio culturale nazionale. Tali interventi verranno condotti assicurando il rapporto più proficuo con il territorio e la massima integrazione tra i sistemi che ivi insistono.

Quanto in particolare al progetto "Fondo interventi di ripristino e restauro del paesaggio", si sottolinea il ruolo propulsivo che dovrà svolgere Arcus, in linea con la propria missione normativamente affidata, per l'identificazione e il sostegno degli interventi nello specifico settore. Identificate le migliori tipologie di intervento, Arcus SpA sosterrà la definizione progettuale dell'iniziativa e concorrerà al suo finanziamento, nei limiti delle risorse destinabili indicate dal programma di cui al decreto del 16 marzo 2007. E' necessario iniziare attraverso il coinvolgimento dei possibili enti interessati, fra i quali hanno un ruolo di rilievo le Regioni, gli Assessorati locali, le Sovrintendenze, i Provveditorati alle Opere Pubbliche, le Università, le Fondazioni di origine bancaria e non presenti sul territorio.

ARCUS SpA, che ha la struttura idonea per una composizione degli interessi pubblici in materia, ha dato prova, in concreto, di poter fornire più di una opportunità per integrare, secondo l'indirizzo delle Autorità vigilanti, le politiche culturali ed ambientali con le altre politiche del territorio.

La Società ha così dimostrato che il processo di valorizzazione delle risorse culturali può ottenere i migliori risultati allorché graviti intorno a centralità costituite da beni culturali in grado di fungere da volano economico.

2. Nella Convenzione del 16 maggio 2006 è inserita la seguente ulteriore area di competenza: “Interventi volti alla diffusione e promozione dell'arte, della cultura e dello spettacolo, idonei a determinare la costituzione di fattori di richiamo e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica”, per un totale di 28 interventi, pari a euro 16.780.144,23, di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 16 marzo 2007, la cui attuazione risponde ai criteri di seguito indicati.

Gli interventi identificati dovranno formare oggetto di attenta valutazione da parte della Società anche ai fini dello sviluppo integrato del territorio.

Arcus favorirà forme di ausilio finanziario e di promozione che riguardano appositi progetti del gruppo pubblico cinematografico.

ARCUS dovrà dedicare particolare attenzione alla promozione di appositi progetti per lo sviluppo della musica lirico-sinfonica al fine di continuare la promozione di istituzioni musicali di grande rilievo.

I festival e le mostre sostenuti da ARCUS devono avere lo scopo di rappresentare, nell'ambito del valore fondamentale dell'identità nazionale italiana, quei caratteri specifici delle singole realtà territoriali che permangono anche dopo l'unità nazionale e costituiscono una straordinaria forza unificante della nostra civiltà. In particolare, in collaborazione con il Museo Vittoriano, ARCUS S.p.A. partecipa a progetti che illustrano la storia d'Italia ed a iniziative che, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, offrano alla pubblica fruizione una selezione di capolavori artistici pubblici e privati anche inediti.

3. Per gli interventi relativi all'area 1) di cui all'articolo 5, comma 3 della convenzione del 29 settembre 2005 e all'area 1) di cui all'articolo 5, comma 3 della Convenzione del 16 maggio 2006 elencati nell'allegato C al decreto interministeriale 16 marzo 2007, si procederà all'erogazione una volta che Arcus, a seguito di istruttoria, avrà acquisito elementi certi per un loro effettivo utilizzo.
4. In conseguenza dell'individuazione delle iniziative contenute nei programmi 2004 e 2005-2006 che non godono delle caratteristiche necessarie per il loro perseguimento di cui all'allegato B al decreto interministeriale 16 marzo 2007, sono corrispondentemente modificate le relative aree di competenza di cui alle convenzioni del 9 luglio 2004, come modificata dalla convenzione del 25 febbraio 2005, del 29 settembre 2005 e del 16 maggio 2006.

Roma. 28 marzo 2007

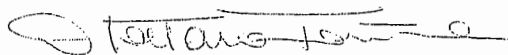
PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Il Segretario Generale
Prof. GIUSEPPE PROIETTI

REF COPIA 0/04/12

PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

Il Capo del Dipartimento per la programmazione ed
il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale
ed i servizi generali

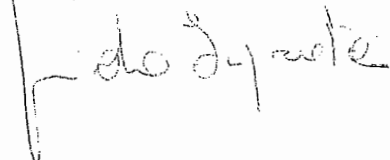
Arch. GAETANO FONTANA



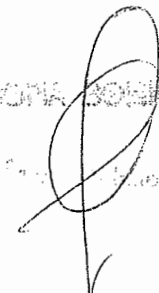
PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Commissario straordinario

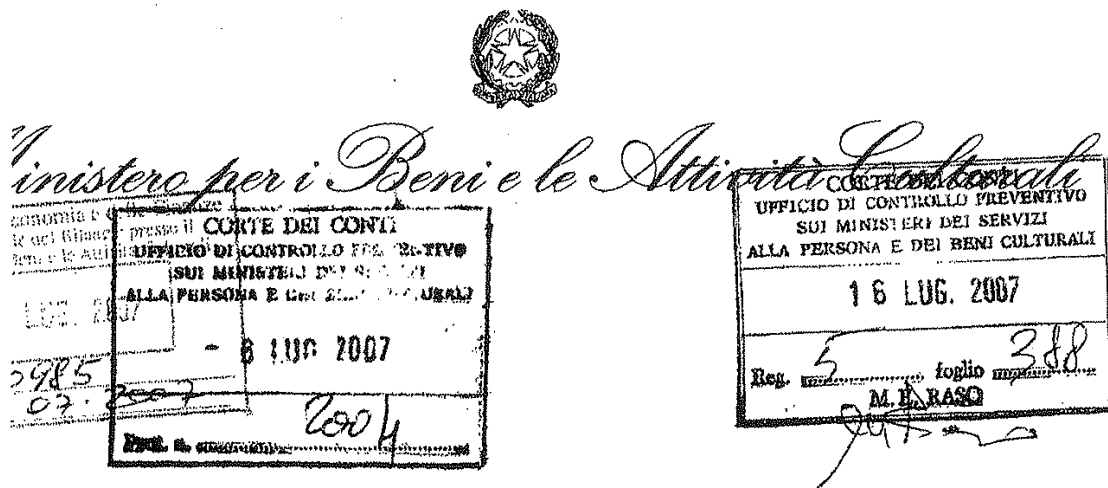
DOTT. GUIDO IMPROTA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Visto e Registrato al N. 40
Roma Li. 30.05.87
IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE
DEL BILANCIO
Dott. GIUSEPPE DELLA MITRA

PER CORR. DOCUMENTI


ALLEGATO 23



O l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 e 2003, n. 291;

O il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

O l'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 che istituisce in Roma il Museo per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee;

O l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

A la legge 21 maggio 2004 n. 128 di conversione con modificazioni del decreto legge 17 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'articolo 3;

O l'articolo 2, comma 103, secondo capoverso, del decreto legge 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 che prevede che sia stata ad ARCUS S.p.A. la prosecuzione delle opere di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante e che al fine su tale opera è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "prospettiva speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

O il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 173 recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e successive modificazioni;

O il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture in data 30 marzo 2007, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata il 28 marzo 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società di sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS S.p.A., come modificata dalla convenzione del 25 febbraio 2005, del 29 settembre 2005 e del 16 maggio 2006 per la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2004 e 2005-2006 in attuazione del decreto interministeriale del 16 marzo 2007;

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 103, SECONDO CAPOVERSO, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286 RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA»

Tra

La Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee, rappresentata dal Direttore Generale, arch. Pio Baldi, domiciliato per la carica in via di San Michele, 22 - Roma

e

la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., rappresentata dal dott. Guido Improta, in qualità di Commissario straordinario della società, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, istitutivo della società Arcus S.p.A.;

VISTO l'articolo 2, comma 103, secondo capoverso, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 che prevede che è affidata ad Arcus S.p.A. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante e che al fine su indicato e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; nonché che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione su indicata, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 che istituisce

in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO in particolare l'articolo 5 del DPR n. 441 del 2000 recante le competenze della Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 441/2000 è affidata alla Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee la competenza sul Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237;

VISTA la legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 65401, registrato dalla Corte dei conti, con il quale, ai sensi della norma su citata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è stato istituito l'unità previsionale di base 2.2.3.11 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali - di pertinenza del centro di responsabilità Segretariato generale ed il Capitolo 7301 "Somme occorrenti per la realizzazione del programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Arcus S.p.A";

VISTO che con la legge di bilancio di previsione per l'anno 2007 al Ministero per i beni e le attività culturali è confluita la citata somma di euro 7,9 milioni per l'anno 2007 sull'apposito capitolo 7301 su indicato, mentre la quota di euro 7,9 milioni per l'anno 2006 non è stata ancora assegnata dal Ministero

dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che con l'articolo 2, comma 94, sostituisce l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, prevedendo che il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale;

CONSIDERATO che appare pertanto necessario stipulare apposita convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee e la Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A., al fine di disciplinare i criteri e le modalità per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'obiettivo unitario dell'attività di Arcus è individuato normativamente nella promozione e nel sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO pertanto che può procedersi alla stipulazione della predetta convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

I. La presente convenzione è volta a disciplinare la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante;

2. In attuazione degli scopi statutari, la Società ARCUS S.p.A è chiamata a svolgere l'assistenza tecnica e finanziaria relative alle opere in discorso.

Art. 3

(Riferimenti temporali della convenzione)

1. La presente convenzione è riferita agli anni 2006, 2007 e 2008 e comunque fino all'esaurimento delle risorse indicate in premessa.

Art. 4

(Risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 103, secondo capoverso, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, di cui alle premesse, il Ministero per i beni e le attività culturali verserà, non appena ne avrà la disponibilità, l'ammontare di euro 7,9 milioni per l'anno 2006 e l'ammontare di euro 7,9 milioni per l'anno 2007, invece già disponibili, sul C/C/B n. 000009457843, intrattenuto da ARCUS presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, via del Corso n° 232, Codice BBAN: CIN C ABI 01030 CAB 03200.

2. Per quanto riguarda l'anno 2008 le risorse saranno trasferite ad Arcus a seguito dell'adozione della legge del bilancio di previsione per l'anno 2008.

Art. 5

(Monitoraggio sugli interventi)

I. La Società Arcus, con la collaborazione della Direzione generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee, svolge attività di verifica e controllo sulle attività condotte dalla stazione appaltante in relazione alla presente convenzione ed alle vigenti previsioni normative.

2. Per l'espletamento dell'attività di monitoraggio Arcus ha diritto ad un adeguato corrispettivo, nella misura dello 0.50% dell'importo del finanziamento erogato (*fee o commissione*), da porsi a carico della stazione appaltante che beneficia del finanziamento, quale controprestazione per l'attività professionale di servizio svolta a supporto dell'intervento finanziato e che verrà detratta percentualmente ad ogni erogazione effettuata da ARCUS.

3. Al fine di consentire il finanziamento delle opere di cui all'articolo 2, ARCUS curerà il sollecito svolgimento delle relative procedure e, in ogni caso, in sede di erogazione degli importi stabiliti nell'apposito contratto convenzionale che seguirà il presente atto, dovrà far riferimento alle spese effettivamente sopportate dai soggetti finanziati in stretta connessione con le specifiche opere condotte.

Roma, 12 1 MAR. 2007

Per Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte
Contemporanee

Il Direttore Generale

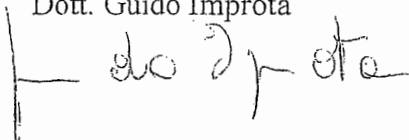
Arch. Pio Baldi



Per la Società Arcus SPA

Il Commissario straordinario

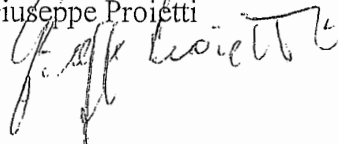
Dott. Guido Improta



Visto

Il Segretario Generale

Giuseppe Proietti



ALLEGATO 25



Protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali;

Visto che ai sensi del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 352/97 il capitale sociale di Arcus è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze e che il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 2, commi 102 e 103 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'articolo 60, comma 4, che dispone che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'articolo 3, comma 2 che dispone che un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,

e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni *culturali* e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

Visto il Decreto 10 novembre 2006 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, di nomina del Commissario straordinario della Società Arcus S.p.A., nonché il decreto 25 gennaio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, di proroga dell'incarico di Commissario straordinario;

Considerato che in data 16 febbraio 2004 è stata costituita, con atto pubblico, la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, sono state individuate, a valere sui limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, le risorse finanziarie da destinare alla suddetta Società per lo svolgimento delle proprie finalità per gli anni 2005/2006;

Visto il Decreto 20 luglio 2005 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, di approvazione del Programma biennale degli interventi per il 2005 ed il 2006;

Visto la Convenzione del 16 maggio 2006 recante la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione del Programma degli interventi per il 2006, sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Arcus S.p.A. ed approvata con decreto 16 maggio 2006 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 25 maggio 2004 tra il Ministero per i beni e le attività culturali N Segretariato generale e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 23- *bis*, comma 7, del d.lgs n. 165/2001, e successive modificazioni, finalizzato all'utilizzazione di personale del predetto Dicastero per la durata di tre anni al fine dello svolgimento di uno specifico progetto di interesse dell'amministrazione;

Visto l'esito positivo dell'utilizzazione del citato Protocollo d'intesa in particolare in termini di utilizzazione di risorse già portatrici di esperienze specifiche di vario profilo all'interno del settore dei beni culturali nonché in termini di acquisizione di esperienze e professionalità aggiuntive, di cui l'Amministrazione potrà, in seguito, utilmente giovare;

Viste, tuttavia, le modifiche intervenute all'art. 23 *bis*, comma 7 del D.L. n. 165/2001 che oggi pone l'onere del trattamento economico del dipendente statale utilizzato presso una società privata a carico delle imprese destinatarie delle assegnazioni (mentre nel 2004 permaneva a carico del Ministero di provenienza);

Vista la nota prot. 13440 del 26 marzo 2007 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha indicato l'entità dell'onere del trattamento stipendiale dei dipendenti utilizzati da porre a carico della società Arcus;

Vista la nota prot. 10691 del 21 marzo 2007 con la quale la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la promozione ha chiarito l'effettivo termine da tenere in considerazione per il rientro presso l'Amministrazione di appartenenza delle risorse di cui al Protocollo del 25 maggio 2004, ed in particolare ha indicato la data del 31 maggio 2007 per la dott.ssa Cinzia Circi e la data del 14 luglio 2007 per la dott.ssa Francesca Nannelli;

Viste, altresì, le recenti disposizioni normative relative alla riduzione della spesa riferite al personale: Circolare n. 41448 del 27 novembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. circolare Padoa Schioppa)-, nonché alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che richiamano entrambe espressamente l'applicazione di specifiche disposizioni sia del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 -c.d. Decreto Bersani-, sia della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

Visto il Preventivo 2007 di Arcus S.p.A. approvato con deliberazione commissariale n. 11 del 12 marzo 2007 che prevede nella rimodulazione dell'organizzazione aziendale l'utilizzo di due risorse del Ministero per i beni e le attività culturali in base ad apposito protocollo d'intesa;

Ritenuto di voler procedere al rinnovo del Protocollo d'intesa, ancorché diretto all'utilizzazione di un numero ridotto di unità;

Considerato che, per la concreta realizzazione della parte operativa di tale iniziativa, è stato predisposto il progetto allegato al presente protocollo;

Atteso che il progetto citato presenta rilevanti profili di interesse specifico per l'Amministrazione, in quanto volto a promuovere, attraverso una serie di azioni sinergiche tra il Ministero e la Società, l'attivazione di processi integrati di valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio in ossequio della missione normativamente attribuita ad Arcus S.p.A.; in tale contesto, particolare valenza viene attribuita alla capacità di Arcus di sviluppare un'azione catalizzatrice di risorse sui territori interessati dagli interventi. Il progetto è, inoltre, mirato a proseguire il processo di crescita professionale del personale dipendente, il quale potrà continuare ad acquisire specifiche esperienze e sviluppare professionalità aggiuntive, ispirate a criteri di managerialità, di cui l'Amministrazione potrà, in seguito, utilmente giovare;

Ritenuto, pertanto, di stipulare, ai sensi del citato articolo 23 N *bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165 e successive modificazioni, con la suddetta Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., un protocollo di intesa con il quale disporre la continuazione dell'assegnazione temporanea, presso la stessa Società di due delle unità di personale del Ministero per i beni e le attività culturali, già presenti in virtù del precedente protocollo, per la realizzazione del progetto sopra indicato, in ragione delle particolari attitudini già

dimostrate e che possono assicurare tra l'altro, la coerenza e la continuità tra i progetti e le attività avviate;

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DI SEGUITO DENOMINATO MINISTERO, E LA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS S.P.A., DI SEGUITO DENOMINATA SOCIETÀ, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. E' disposta l'assegnazione temporanea presso la Società di un contingente di due unità di personale dei ruoli del Ministero, di eseguito indicati, per la realizzazione del progetto allegato al presente protocollo e con le specifiche funzioni ivi indicate

2. All'inserimento temporaneo - per il periodo di durata triennale del progetto - del suddetto personale, presso la Società si provvede, acquisito il consenso degli interessati, con provvedimento del responsabile della struttura dirigenziale generale competente in materia di gestione del personale del Ministero.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 23 - *bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento delle predette funzioni l'onere del trattamento economico delle due unità verrà assunto a totale carico dalla Arcus S.p.A che provvederà a rimborsare l'ammontare ad oggi corrisposto dall'Amministrazione direttamente a quest'ultima.

4. In relazione allo svolgimento delle predette funzioni è riconosciuto alle due unità un compenso aggiuntivo a quello retributivo base, con oneri a carico della Società, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti per i dipendenti del Ministero, nonché delle connesse ulteriori prestazioni, sostitutivo degli istituti retributivi spettanti ai dipendenti del Ministero, finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

5. Tenuto conto dell'attività espletata la società può uniformare il trattamento economico del personale assegnato dal Ministero con quello dei dipendenti della società.

6. L'ammontare del compenso aggiuntivo e di volta in volta degli eventuali trattamenti variabili, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora sia stata conferita specifica delega sul personale, dall'esercente quest'ultima.

7. Detto personale è organicamente dipendente del Ministero ma funzionalmente posto alle dipendenze della Arcus S.p.A. sino alla conclusione del triennio.

8. Le funzioni svolte dalle due unità sono quelle di cui all'allegato al presente atto.

Art. 2

1. Il servizio prestato dai dipendenti del Ministero durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera ed è altresì valutabile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, nonché, computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Il dipendente in posizione di assegnazione temporanea può partecipare ai concorsi per i passaggi verticali o/e orizzontali per collocarsi nella qualifica superiore, in base alle vigenti disposizioni.

3. Gli eventuali aumenti stipendiali legati all'intervenire di una progressione di carriera, all'anzianità lavorativa, al sopraggiungere di specifica normativa o comunque dipendenti da qualsiasi variazione, saranno a carico della Arcus S.p.A. previa comunicazione da parte dell'amministrazione di provenienza circa l'entità dell'aumento.

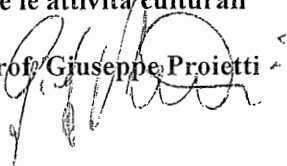
Art. 3

1. Il Progetto triennale di cui presente atto, con efficacia dal 1° giugno 2007 per la dott.ssa Cinzia Circi e con efficacia dal 16 luglio 2007 per la dott.ssa Francesca Nannelli, sarà inviato per la registrazione al competente Ufficio centrale per il bilancio.

Roma, 23 APR. 2007

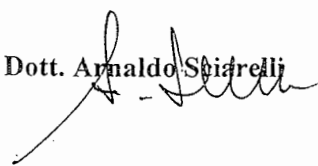
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero per i beni
e le attività culturali

Prof. Giuseppe Proietti



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della Arcus S.p.A.

Dott. Arnaldo Spirelli



ALLEGATO

al Protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.

Obiettivi del progetto

Il Progetto è volto a promuovere, attraverso una serie di azioni sinergiche tra il Ministero e la Società Arcus S.p.A., l'attivazione di processi integrati di valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio in ossequio della missione normativamente attribuita ad Arcus S.p.A.; in tale contesto, particolare valenza viene attribuita alla capacità di Arcus di sviluppare un'azione catalizzatrice di risorse sui territori interessati dagli interventi. Il progetto è, inoltre, mirato a proseguire il processo di crescita professionale del personale dipendente, il quale potrà continuare ad acquisire specifiche esperienze e sviluppare professionalità aggiuntive, ispirate a criteri di managerialità, di cui l'Amministrazione potrà, in seguito, utilmente giovare;

Durata del progetto

Il progetto, che decorre dalle date di cui all'articolo 3 del Protocollo, avrà la durata di tre anni.

Personale impiegato nel progetto

Per la realizzazione del progetto è utilizzato, per il periodo su indicato, un contingente composto da due unità di personale del Ministero per i beni e le attività culturali ed in particolare la dott.ssa Cinzia Circi e la dott.ssa Francesca Nannelli.

Modalità di inserimento

Detto personale, organicamente dipendente del Ministero ma funzionalmente posto alle dipendenze della Arcus S.p.A. sino alla conclusione del triennio, verrà inserito nell'organizzazione della Società con adozione di apposito ordine di servizio, accompagnato dal relativo organigramma aziendale, adottato da parte dell'organo di gestione, con la specifica indicazione delle funzioni svolte.

Funzioni

Per la realizzazione del progetto:

- una unità del personale impiegato collaborerà con gli organi di governo, amministrativi, tecnici e di controllo della Società.

Dovrà, inoltre, collaborare nello svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali e di gestione degli affari legali e societari date le particolari competenze nello specifico campo dei beni culturali e del diritto societario richieste per lo svolgimento delle presenti funzioni; nell'assunzione di contatti con i responsabili amministrativi/legali degli enti ed organismi pubblici e privati, nonché partecipare a specifici processi decisionali ed amministrativi; si porrà, inoltre, quale soggetto di contatto tra la realtà organizzativa e operativa del Ministero per i beni e le attività culturali e la realtà e le esigenze operative della società.

- un'altra unità del personale impiegato verrà utilizzato per la direzione dei progetti condotti da Arcus ed in tale ottica svolgerà attività istruttoria di valutazione dei progetti, attività successiva di monitoraggio e si porrà quale soggetto di contatto tra la realtà organizzativa e operativa del Ministero per i beni e le attività culturali e la realtà e le esigenze progettuali della società.